N. **5955-4326**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Presentata alla Presidenza il 23 giugno 2000

(Relatore: **MASELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 5955

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 aprile 1999 (v. stampato Senato n. 3312)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(BINDI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREATTA)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 aprile 1999

NOTA: Per il testo della proposta di legge n. 4326, si veda il relativo stampato.

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4326, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENTO, PAISSAN, DE BENETTI, LECCESE, PECORARO SCANIO, PISAPIA, LUCIDI, NARDINI, EDO ROSSI, SAIA, SAONARA

Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 10 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI !

Ambito di intervento normativo – Istruttoria legislativa svolta.

Il testo che viene presentato all'Assemblea è quello del disegno di legge di iniziativa del Governo per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dal Senato della Repubblica il 21 aprile 1999, dopo un lungo dibattito che aveva tenuto conto delle numerose proposte di iniziativa parlamentare presentate al Senato.

La Commissione Affari costituzionali della Camera iniziava la discussione del testo il 15 giugno 1999, abbinandovi l'esame della proposta di legge C. 4326, presentata dall'onorevole Cento ed altri. Istituiva un Comitato ristretto cui demandava una serie di audizioni informali dei soggetti interessati ed in data 28 luglio 1999 adottava come testo base il disegno di legge governativo e fissava il termine degli emendamenti al 15 settembre successivo.

Iniziava allora un fervido dibattito con il Governo per poter tenere conto di quanto emerso dalle audizioni e dagli emendamenti presentati da tutte le forze politiche e convergenti verso un ancora più significativo aumento dell'organico e delle dotazioni ed un adeguamento alle disposizioni legislative entrate nel frattempo in vigore.

Il tempo intercorso è stato utilmente impiegato perché l'incremento di organico previsto inizialmente per 725 unità è stato portato a 1301, oltre all'accoglimento di alcune significative proposte giunte da parte di esponenti dei partiti di maggioranza e di opposizione.

Nel frattempo l'espletazione del concorso bandito nel 1998 garantisce una presenza di idonei sufficienti a coprire in poco tempo l'incremento che questo disegno di legge prevede per un corpo benemerito e così esposto a rischi, fino al sacrificio della vita, e così utile per la salvaguardia dell'ambiente esposto a tutti i pericoli (incendi, frane, alluvioni, terremoti). Pur rendendoci conto che anche questo provvedimento non risolve i problemi annosi del corpo, siano persuasi che dia un notevole contributo al miglioramento della situazione.

Durante l'*iter* è stato prezioso l'intervento dei pareri delle varie Commissioni, le cui condizioni sono state prese in considerazione ed accettate integralmente con la sola eccezione di due delle quattro condizioni della Commissione Difesa, avendo il Governo sollevato l'obiezione che l'abolizione della possibilità di accesso al profilo di vigile del fuoco da parte dei vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio creerebbe una discriminazione nei confronti dei giovani che svolgono la leva presso altre amministrazioni dello Stato. Riconoscendo, però, la necessità di tener conto della legge di riforma del servizio militare in corso di approvazione, la Commissione ha specificato che le disposizioni riguardanti la leva si applicano fino all'entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare.

Illustrazione del testo del disegno di legge.

Il disegno di legge si articola in tre capi per complessivo 19 articoli. Il primo capo riguarda disposizioni in materia di incrementi delle dotazioni organiche e di ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Comprende i primi 6 articoli.

Il secondo detta disposizioni di carattere strumentale per la migliore organiz-

zazione del corpo dei vigili del fuoco e si estende dall'articolo 7 all'articolo 15.

Il terzo prevede disposizioni in materia finanziaria e contabile per complessivi 4 articoli.

L'articolo 1 dispone l'aumento di dodici unità di dirigenti dell'area operativa tecnica, dà disposizioni sul livello dirigenziale generale e, soprattutto, prevede che la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia aumentato di 1301 unità e detta norme per la copertura di posti previsti nel profilo di vigile del fuoco e in quello di ragioniere.

L'articolo 2 dà disposizioni sugli incarichi di funzioni dirigenziali, l'articolo 3 fissa norme per la commissione medica dei requisiti psico-fisici ed attitudinali. L'articolo 4 si occupa dell'arruolamento dei vigili volontari ausiliari per tutto il periodo intercorrente fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare. L'articolo 5 detta disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno e il 6 per lo svolgimento di attività sportive.

L'articolo 7 si occupa dell'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali, l'articolo 8 degli alloggi di servizio, l'articolo 9 dell'acquisizione di immobili e stipula dei contratti di locazione, l'articolo 10 prevede misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli articoli 11, 12 e 13 dettano disposizioni in materia di lavoro straordinario, di vigili volontari discontinui, di operatori amministrativo-contabili. Gli articoli 14 e 15 si occupano rispettivamente dei corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, Bolzano e della Valle d'Aosta e della salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 16 riguarda l'istituzione di un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della unità previsionale di base, l'articolo 17 delle convenzioni, il 18 dei servizi a pagamento e il 19 della copertura finanziaria.

In conclusione, raccomando la sollecita approvazione del provvedimento.

Domenico MASELLI, *Relatore*.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5955, recante « Disposizioni in materia di incremento delle dotazioni organiche e di ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco »;

considerati i profili di competenza contenuti all'articolo 3 (Arruolamento dei vigili volontari ausiliari) per le connessioni con la disciplina del servizio di leva;

considerato in particolare che l'articolo 3 comma 10 incrementa del 10 per cento la percentuale di accesso alle carriere iniziali del Corpo dei vigili del fuoco attualmente prevista per i volontari delle Forze armate congedati senza demerito;

considerato altresì che tale disposizione interviene su materia trattata nel nuovo testo della Commissione del disegno di legge C. 6433 e abb.-A, attualmente in discussione in Assemblea, che conferisce delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per la disciplina della graduale sostituzione – da effettuarsi in sette anni – dei militari in servizio di leva obbligatorio con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;

considerato che all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, n. 4), II) del suddetto disegno di legge C. 6433 e abb.-A viene demandata al decreto legislativo da emanarsi dal Governo la determinazione del « numero di posti da riservare ai volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 3, comma 1, dopo le parole « con regolamento adottato dal Ministro dell'Interno », siano aggiunte le seguenti: « di concerto con il Ministro della Difesa »;

2. sia soppresso il comma 8 dell'articolo 3;

3. sia soppresso il comma 10 dell'articolo 3 affinché l'intera materia della determinazione del numero dei posti da riservare ai

militari volontari che cessano il servizio senza demerito sia disciplinata in modo organico nel quadro della riforma del servizio militare già all'esame dell'Assemblea e delle correlate misure atte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale, proveniente dalle ferme volontarie, eccedente rispetto alle necessità di organico delle Forze armate;

4. Sia soppresso il comma 6 dell'articolo 8;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere modalità agevolate di arruolamento del personale del ruolo speciale alimentato con gli ausiliari di leva.

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: « conferite » siano aggiunte le seguenti: « nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti »;

all'articolo 1, dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001 ».

« 3-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 3. »;

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: « integrata » siano aggiunte le seguenti: « nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio »;

all'articolo 3, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il trattenimento in servizio nei limiti di cui al presente comma è disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assun-

zioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni. »;

all'articolo 3, comma 8, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni. »;

all'articolo 8, comma 6, periodo, le parole da: « utilizzando » sino alla fine del periodo siano sostituite dalle seguenti: « allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica »;

all'articolo 9, comma 1, le parole: «a 240.000 ore » siano sostituite dalle seguenti: « a 160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001. »;

all'articolo 9 sia aggiunto, in fine, il seguente comma. « 1-*bis*. L'onere per l'attuazione del presente articolo è fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001. »;

all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: « è elevato » siano inserite le seguenti: « nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio »;

all'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. »;

All'articolo 17, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 3 e 6, dell'articolo 5-*bis*, dell'articolo 9, comma 1-*bis*, e dell'articolo 13, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. »;

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 6, sia precisato che l'incremento della dotazione del fondo ivi previsto sia disposto a regime a decorrere dal 2000;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 5, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che la domanda dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso ivi previsto volta all'assunzione in servizio nel profilo professionale di ragioniere debba essere presentata dopo l'esperimento di apposito interpello da parte dell'amministrazione interessata;

b) in riferimento all'articolo 5, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'esclusione dalla corresponsione del trattamento di missione e del compenso per lavoro straordinario per il personale impegnato nell'attività di preparazione agonistica debba intendersi in termini assoluti per il personale di cui all'articolo 5, ovvero solo in corrispondenza con i periodi di preparazione;

c) in riferimento all'articolo 13, comma 4, valuti la Commissione di merito che l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei programmi di finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge n. 448 del 1998 comporterà una corrispondente riduzione degli interventi in favore degli altri soggetti destinatari dei programmi stessi.

(parere espresso il 30 marzo 2000)

Sull'emendamento 1.17 del relatore trasmesso dalla Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che nel testo del provvedimento siano recepite le condizioni, contenute nel parere espresso dal Comitato sul provvedimento il 30 marzo 2000, relative alla misura massima degli oneri derivanti dall'ampliamento della dotazione organica del Corpo dei vigili del fuoco previsto dall'articolo 3 del provvedimento ed alla distribuzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle unità di personale considerate ai fini dello stesso incremento della dotazione organica.

(parere espresso il 24 maggio 2000)

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5955 in materia di « Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

valutato positivamente il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo previste dal provvedimento;

considerato che per una migliore salvaguardia dell'ambiente e del territorio sarebbe comunque necessario un potenziamento ben più consistente degli organici e che al fine di consentire un più organico utilizzo di esperienze ormai consolidate potrebbe essere utile una più efficace integrazione nel Corpo dei vigili volontari discontinui;

considerato ancora che i procedimenti di dismissione del patrimonio immobiliare, previsti dall'articolo 6, comma 3, del provvedimento, suscitano perplessità a causa degli scarsi risultati finora conseguiti in applicazione delle norme richiamate ed auspicando peraltro che in futuro possano essere conseguiti risultati più soddisfacenti in tal senso;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 9, inserire infine le seguenti parole: « Per frazioni di anno detta attribuzione è proporzionalmente ridotta.»;

2) all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole « al comma 3 » con le seguenti: « ai commi 2 e 3 ».

e la seguente osservazione:

a) all'articolo 3, comma 6, sostituire le parole: « decreto del Ministro dell'interno » con le seguenti: « regolamento adottato dal Ministro dell'interno ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5955;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità del limite massimo dell'importo previsto per il ricorso ai servizi in economia con le soglie di valore previste dalle direttive 92/50/CEE del 18 giugno 1992, 93/36/CEE del 14 giugno 1993 e 93/37/CEE del 14 giugno 1993, successivamente modificate dalla direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997, riguardanti, rispettivamente, gli appalti pubblici di servizi, gli appalti pubblici di forniture e gli appalti pubblici di lavori.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato l'atto Camera 5955, in tema di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel testo risultante dall'esame in sede referente svolto dalla Commissione affari costituzionali della Camera;

rilevato, in particolare, che gli articoli 11 e 12 rispettano le disposizioni degli statuti speciali di autonomia in materia di servizi antincendio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

ai fini del necessario coordinamento tra le fonti legislative, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sul progetto di legge C. 6303, legge-quadro in materia di incendi boschivi, attualmente in corso di esame in sede referente da parte della VIII Commissione della Camera, che contiene disposizioni rilevanti per l'attività e l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5955
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ART. 1.

(Potenziamento delle dotazioni organiche).

1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono essere conferite anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ART. 1.

(Potenziamento delle dotazioni organiche).

1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono essere conferite, **nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti,** anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.

2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unità di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dall'articolo 49 della legge 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'articolo 49 della legge 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonché per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di complessive 715 unità, distribuite nei profili professionali indicati nella allegata tabella A; di conseguenza l'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rideterminato secondo la tabella B. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. **La dotazione organica degli stessi profili professionali è determinata nella citata tabella A. Il personale del ruolo direttivo ad esaurimento già inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, è inquadrato nel corrispondente profilo professionale di nuova istituzione, mantenendo l'ordine di ruolo e le anzianità maturate.**

3. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 2, si provvede, fino al 31 dicembre 1999, prioritariamente mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del

3. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonché per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 1997, è incrementata di 1.301 unità, per un totale complessivo di 32.895 unità, ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2.** Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica.

Soppresso.

concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 55 del 13 luglio 1993. Gli effetti finanziari derivanti dal presente comma decorrono dal 1º gennaio 2000.

4. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo

6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, previo assenso dall'amministrazione autonoma di provenienza.

7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni.

8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 è formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore.

9. *Identico.*

assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 52 del 2 luglio 1993.

5. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 11.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 12.500 milioni rispettivamente per gli anni 2000 e 2001.

10. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire **12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.**

11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione triennale, previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernenti l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'incarico di funzioni dirigenziali generali è conferito nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione « Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo », si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387.

5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 2.

(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali).

1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione statale anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È abrogato l'articolo

ART. **3.**

(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali).

1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione **pubblica** anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione può essere integrata, **nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,** da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari

21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unità, possono essere nominate più sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari).

1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: « essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario ».

2. Con il decreto di cui all'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge n. 1570 del 1941, come modificato dal comma 1 del presente articolo, vengono altresì individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di

di natura specialistica. È abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

ART. **4**.

(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari).

1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: « essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « **con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,** sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario ».

2. **Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,** vengono altresì individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto

emanazione del predetto decreto sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.	**regolamento** sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.
3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno.	3. *Identico*.
4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite è fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge.	4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite è fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge. **Il trattamento in servizio nei limiti di cui al presente comma è disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.**
5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:	5. *Identico*.
a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;	
b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;	
c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal decreto di cui al comma 2.	
6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 è elaborata sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria	6. *Identico*.

di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire.

7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.

7. *Identico*.

8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal decreto di cui al comma 2, può accedere al profilo di vigile del fuoco.

8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal **regolamento** di cui al comma 2, **accede** al profilo di vigile del fuoco **nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.**

9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva.

9. *Identico*.

10. La percentuale di accesso alle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i volontari delle Forze armate congedati senza demerito, è incrementata del 10 per cento. I posti derivanti da tale incremento sono riservati al personale che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ha chiesto di essere immesso al termine della ferma triennale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che

Soppresso.

in tale periodo ha prestato servizio senza demerito quale volontario nell'Arma del genio dell'Esercito.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare.

ART. 4.

(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno).

1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande per il personale dipendente, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

ART. **5.**

(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno).

Identico.

2. Nelle more dell'affidamento del servizio di mensa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa formale gara di appalto tra ditte idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di assicurare la continuità dal servizio obbligatorio, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono autorizzati a prorogare i contratti già stipulati ai medesimi costi. La proroga non può superare il termine del 31 dicembre 2001.

3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *i),* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

ART. 5.

(Svolgimento di attività sportive).

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l'eser-

ART. **6**

(Svolgimento di attività sportive).

Identico.

cizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritempramento psicofisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno.

2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonché alle attività agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa.

3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno.

4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 non competono il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUMENTALE PER LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUMENTALE PER LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ART. 7.

(Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali).

1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella « A » di cui

alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonché dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi in taluni aeroporti per i quali è in corso la procedura di riclassificazione, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni per l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali.

ART. 6.

(Alloggi di servizio).

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprietà pubblica o di proprietà privata, sulla base dei criteri e con le modalità indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni statali e le altre amministrazioni pubbliche attiveranno, entro il 31 dicembre 1999, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3.

ART. **8**.

(Alloggi di servizio).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Soppresso.

ART. 7.	ART. **9**.
(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione).	*(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione).*
1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze – direzione centrale del demanio, è richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni.	1. *Identico*.
2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more della definizione delle procedure di locazione di immobili.	2. *Identico*.
3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole: « per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze ».	3. *Identico*.
4. Al fine del contenimento della spesa per la locazione di immobili adibiti a sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è sancito il diritto di prelazione sulle dismissioni demaniali in favore del Corpo stesso per l'eventuale acquisizione delle medesime.	*Soppresso*.
5. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di for-	**4.** È autorizzata la spesa di lire **25.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001,** da destinare al potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione, addestramento e specializza-

mazione, addestramento e specializzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 8.

(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di distaccamenti volontari, nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.

2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.

3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni.

4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso all'Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati

zione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. **10**.

(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di distaccamenti volontari, nei comuni con popolazione inferiore ai **45.000 abitanti,** al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso all'Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati

beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: « Nei casi previsti dai precedenti commi » sono inserite le seguenti: « e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

6. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi può, su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta è accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni **1999**, 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni **1999**, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo **al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.** Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. *Identico*.

6. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi può, su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta è accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, **allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.** Il

zione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).

1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è elevata a 240.000 ore. **Per l'anno 1999 detta attribuzione è elevata a 160.000 ore.**

ART. 10.

(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui).

1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è elevato a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. *Identico*.

ART. **11.**

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).

1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, **è elevata a 160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001.**

2. L'onere per l'attuazione del presente articolo è fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.

ART. **12**.

(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui).

1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è elevato, **nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,** a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la **possibilità di** partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 35 anni.

3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2, a parità di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianità maturata come vigile volontario discontinuo.

ART. 11.

(Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano).

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998.

2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 35 anni.

3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 **sono esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneità psico-fisica, e,** a parità di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianità maturata come vigile volontario discontinuo.

ART. 13.

(Operatori amministrativo-contabili).

1. Nell'arco del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno predispone ed attua un piano per l'inserimento nei distaccamenti dei vigili del fuoco, già operativi o di nuova istituzione, di personale OAC (operatori amministrativo-contabili).

ART. **14**.

*(Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano **e della Valle d'Aosta**).*

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano **e della Valle d'Aosta** sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 100 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 12.

(Competenze delle province autonome).

1. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 13.

(Istituzione del fondo a disposizione).

1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » – unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unità previsionale di base, con esclusione delle spese di personale.

2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unità previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui è data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire **150** milioni a decorrere dal **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **per l'anno 2000,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. **15**.

*(Competenze **delle regioni a statuto speciale e** delle province autonome).*

1. Sono fatte salve le competenze **delle regioni a statuto speciale e** delle province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

ART. **16**.

(Istituzione del fondo a disposizione).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000 milioni.

3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000 milioni **per l'anno 2000, in lire 5.430 milioni per l'anno 2001 e in lire 5.450 milioni a decorrere dall'anno 2002.**

4. All'articolo 50, comma 1, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « e del Corpo della guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

4. *Identico.*

ART. 14.

(Servizi in economia).

1. Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture, servizi o lavori, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco il ricorso al servizio in economia per le spese previste per tale procedura può avvenire entro il limite massimo d'importo corrispondente a 200.000 unità di conto europee, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La spesa è disposta dai dirigenti della struttura centrale e dal funzionario delegato della struttura periferica, anche se non riveste la qualifica di dirigente, entro il limite massimo dell'importo sopraindicato e nei limiti delle somme messe a disposizione con aperture di credito.

Soppresso.

ART. 15.

(Convenzioni).

1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Ministero dell'interno stipula con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » e del centro di responsabilità « Pubblica

ART. **17**.

(Convenzioni).

1. Gli introiti derivanti da convenzioni **che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano** con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati **rispettivamente** nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la **immediata** riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente,

sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco **e dalla Polizia di Stato**, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati ai capitoli concernenti, **rispettivamente**, il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **e il Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato.**

ART. 16.

(Servizi a pagamento).

1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'entità degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi è specificata, per ciascuna delle attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessità delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.

3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera *b)*, e all'articolo 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. L'aggiornamento delle tariffe è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » e del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati **al capitolo concernente** il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. **18**.

(Servizi a pagamento).

Identico.

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità della separazione delle funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quelli per i quali è già prevista la copertura finanziaria, valutati in lire 14.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 63.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.600 milioni per l'anno 1999, a lire 56.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 56.000 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 6.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. **19**.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 3 e 10, dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 10, e dell'articolo 16, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. *Identico*.

TABELLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TABELLA A
(Articolo 1, comma 2)

PIANO PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO

PROFILO	LIVELLO	UNITÀ
Ispettore antincendi coordinatore	**9°**	**30**
Direttore amministrativo	**9°**	**22**
Medico direttore	**8°**	**15**
Funzionario amministrativo	**8°**	**31**
Collaboratore tecnico antincendi	**7°**	**10**
Responsabile amministrativo contabile .	**7°**	**27**
Capo reparto	**6°**	**70**
Capo squadra	**6°**	**150**
Vigile del fuoco	**5°**	**360**
TOTALE		**715**

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Soppressa.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA B
(Articolo 1, comma 2)

MINISTERO DELL'INTERNO
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
QUALIFICHE DIRIGENZIALI	
Dirigenti area operativa tecnica	
Dirigente generale	**1 (*)**
Dirigente	**157**
Totale	**158**
Dirigenti area operativa servizio sanitario	
Dirigente	**2**
Totale	**2**
Dirigenti area operativa servizio ginnico sportivo	
Dirigente	**2**
Totale	**2**
QUALIFICHE FUNZIONALI - PROFILI PROFESSIONALI	
Nona qualifica funzionale	
Ispettore antincendi coordinatore	**137**
Direttore amministrativo	**22**
Ispettore ginnico coordinatore	**1**
Medico coordinatore	**1**
Totale	**161**

(*) Oltre 3 posti fuori ruolo ai sensi dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed 1 posto fuori ruolo ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

(segue: testo della Commissione)

Soppressa.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue: **TABELLA B**

DOTAZIONE ORGANICA	**POSTI**
Ottava qualifica funzionale	
Ispettore antincendi direttore	**213**
Funzionario amministrativo	**31**
Ispettore ginnico sportivo direttore	**1**
Medico direttore	**16**
Analista di sistema	**4**
Analista di procedure	**4**
Totale	**269**
Settima qualifica funzionale	
Collaboratore tecnico antincendi	**325**
Ispettore antincendi	**205**
Ispettore ginnico sportivo	**1**
Medico	**5**
Responsabile amministrativo	**74**
Responsabile amministrativo contabile	**176**
Capo tecnico	**17**
Capo sala macchine	**1**
Analista	**3**
Programmatore di sistema	**2**
Totale	**809**
Sesta qualifica funzionale	
Capo squadra	**8.102**
Capo reparto	**3.468**
Assistente tecnico antincendi	**264**
Assistente amministrativo	**259**
Ragioniere	**273**
Assistente tecnico fototelecinematografico	**1**
Assistente tecnico industrie grafiche	**1**
Assistente tecnico chimica industriale	**1**
Assistente tecnico energia nucleare	**1**
Assistente tecnico elettronica	**4**
Assistente tecnico elettronica industriale	**5**
Assistente tecnico edile	**2**
Assistente tecnico motorista	**30**
Assistente tecnico telecomunicazioni	**25**
Consollista	**6**
Capo unità operativa	**16**
Programmatore	**20**
Totale	**12.478**

(segue: testo della Commissione)

Soppressa.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue: **TABELLA B**

DOTAZIONE ORGANICA	**POSTI**
Quinta qualifica funzionale	
Vigile del fuoco	**15.311**
Operatore amministrativo contabile	**161**
Litografo specializzato	**3**
Tipografo impressore specializzato	**2**
Tipografo compositore specializzato	**4**
Fotocompositore specializzato	**2**
Cameriere direttore sala e bar	**2**
Operatore specializzato alimentazione	**10**
Operatore tecnico specializzato laboratorio	**15**
Infermiere professionale	**4**
Falegname specializzato	**3**
Pittore specializzato	**30**
Idraulico specializzato	**13**
Elettricista specializzato	**23**
Muratore specializzato	**7**
Disegnatore specializzato	**9**
Tecnico agrario specializzato	**3**
Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici	**29**
Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	**20**
Saldatore specializzato	**5**
Aggiustatore meccanico specializzato	**18**
Elettrauto specializzato	**30**
Motorista meccanico specializzato	**48**
Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici	**17**
Collaudatore meccanico	**25**
Apparecchiatore elettronico specializzato	**77**
Addetto ai terminali evoluti	**119**
Operatore sala macchine	**90**
Registratore di dati	**18**
Operatore fototelecinematografico	**3**
Fonico fototelecinematografico	**2**
Missagista montatore	**1**
Totale	**16.104**

(segue: testo della Commissione)

Soppressa.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue: **TABELLA B**

DOTAZIONE ORGANICA	**POSTI**
Quarta qualifica funzionale	
Dattilografo	**930**
Coadiutore	**799**
Litografo	**1**
Tipografo impressore	**1**
Tipografo compositore	**1**
Fotocompositore	**1**
Fotografo editoriale	**2**
Legatore	**3**
Cameriere	**4**
Operatore per l'alimentazione	**11**
Agente ausiliario laboratorio tecnico	**8**
Infermiere generico	**4**
Falegname	**3**
Pittore	**20**
Idraulico	**9**
Elettricista	**22**
Muratore	**4**
Operatore lavorazione profilati e laminati metallici	**27**
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	**21**
Saldatore	**2**
Aggiustatore meccanico	**17**
Elettrauto	**27**
Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche	**37**
Operatore lavorazione materiali non metallici	**17**
Apparecchiatore elettronico	**62**
Totale	**2.033**
Terza qualifica funzionale	
Addetto alla ristorazione	**5**
Addetto alle lavorazioni	**300**
Totale	**305**
Totale qualifiche dirigenziali	**162**
Totale qualifiche funzionali	**32.159**
TOTALE GENERALE	**32.321**

(segue: testo della Commissione)

Soppressa.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5955A
Lire 1500